



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 2/2015

Sommario

Premessa	2
Confermata la certificazione unica anche per i redditi di lavoro autonomo	2
Applicazione retroattiva del ravvedimento operoso	2
Via libera all'O.I.C. 24 sulle immobilizzazioni immateriali	3
Per le comunicazioni Black List limite di Euro 10.000 cumulativo	4
Credito Iva a rischio perdita per le società sempre in rosso	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese appena trascorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Confermata la certificazione unica anche per i redditi di lavoro autonomo

In attuazione del D. Lgs. n. 175/2014, l’Agenzia delle Entrate, approvando il modello definitivo di certificazione unica, ha confermato che la stessa riguarda anche i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni.

La certificazione unica, quindi, sarà utilizzata sia per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, in precedenza certificati mediante il modello CUD, sia per i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi (i.e. compensi per lavoro autonomo occasionale).

Il sostituto d’imposta deve, quindi, utilizzare la nuova Certificazione Unica in relazione ai redditi corrisposti nel 2014, da consegnare ai propri sostituiti entro il 28 febbraio 2015. Una settimana dopo, entro il 9 marzo 2015 (poiché il 7 marzo cade di sabato), i sostituti d’imposta dovranno trasmettere telematicamente le predette certificazioni all’Agenzia delle Entrate, compilando l’apposito frontespizio, nel rispetto delle specifiche tecniche che sono state approvate. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista l’applicazione di una sanzione¹ di Euro 100 (cento/00), senza possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico”, in caso di violazioni plurime².

Si segnala, infine, che nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

* * *

Applicazione retroattiva del ravvedimento operoso

L’Amministrazione finanziaria ha confermato che le modifiche apportate dalla L. n. 190/2014 all’istituto del ravvedimento operoso possono operare parimenti per le violazioni commesse antecedentemente all’entrata in vigore della citata legge.

Il chiarimento dell’Amministrazione ha precisato che, in ragione del *favor rei*, sebbene il “nuovo” art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, è possibile ravvedere

¹ Cfr. art. 2, D. Lgs. n. 175/2014.

² Cfr. art. 12, D. Lgs. n. 472/97.

anche violazioni “constatate” prima di tale data, sempre che non sia stato ancora notificato l’atto impositivo (accertamento, avviso di liquidazione) o l’avviso bonario.

Riepilogando, la sanzione può essere ridotta:

- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni;
- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione;
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;
- solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
- limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione.

* * *

[Via libera all’O.I.C. n. 24 sulle immobilizzazioni immateriali](#)

Nella giornata di mercoledì 28 gennaio è stato pubblicato il principio contabile nazionale O.I.C. n. 24 dedicato alle immobilizzazioni immateriali, revisionato e approvato in via definitiva dall’O.I.C.. Tale principio sarà da applicare ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

Rispetto alla versione pubblicata in bozza (nel 2013) è stato proposto il trattamento originario in tema di periodo di ammortamento dell’avviamento e dei marchi prevista nella precedente versione del principio, consentendo un periodo massimo di 20 anni.

Con riferimento ai brevetti, ai diritti di sfruttamento di opere, marchi, licenze e concessioni è stato, inoltre, precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale una *tantum* anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi

volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente, mentre gli ammontari parametrati ai volumi della produzione o delle vendite degli esercizi successivi si imputano a Conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Tra le altre novità, si segnala:

- l'eliminazione dei riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, espositori e altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali, trattandosi di beni materiali, piuttosto che di immobilizzazioni immateriali;
- la precisazione fornita in merito alle ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale possono essere capitalizzati, confermando che i costi straordinari di riduzione del personale devono essere rilevati a Conto economico.

* * *

Per le comunicazioni Black List limite di Euro 10.000 cumulativo

Nel corso di Telefisco 2015, l'Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento, già formalizzato nella circolare del 30 dicembre 2014, n. 31, secondo cui il limite di Euro 10.000 al di sotto del quale non risultano più obbligatorie le comunicazioni delle operazioni con controparti residenti o localizzate nei paradisi fiscali deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell'anno solare con le suddette controparti.

* * *

Credito Iva a rischio perdita per le società sempre in rosso

La dichiarazione IVA 2015, riferita all'anno di imposta 2014, rappresenta uno snodo cruciale per le società che negli ultimi anni hanno sempre rilevato perdite fiscali: in assenza di cause di esclusione o disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, infatti, il rischio concreto è che tali società siano costrette ad abbandonare definitivamente il credito IVA maturato al 31 dicembre 2014, il quale non risulterebbe nemmeno più utilizzabile nell'ambito delle liquidazioni mensili o trimestrali del 2015. Come evidenziato, la situazione potrebbe risultare critica per le società in perdita strutturale, anche tenendo conto delle novità del D. Lgs. n. 175/2014, le quali hanno portato da tre a cinque anni il periodo che, se caratterizzato da perdite, attribuisce alla società lo *status* di società di comodo.

Per evitare queste conseguenze, occorre valutare se la società possa non risultare di comodo per il 2014, verificando se sussiste una delle cause di esclusione³; il problema connesso a tale operazione deriva però dal fatto che le cause di esclusione riguardano il 2014, e non il quinquennio precedente, per cui appare difficile verificare ad inizio anno se è possibile rientrare in una di tali situazioni (si pensi, ad esempio, alla congruità e coerenza agli studi di settore).

In secondo luogo, è necessario procedere alla verifica del volume d'affari: se, infatti, la società, pur di comodo per tutte le annualità 2012, 2013 e 2014, presenta per almeno una di tali annualità un volume d'affari almeno pari a quello dei ricavi minimi, essa non perde definitivamente il credito IVA, pur subendo il "blocco" della compensazione in F24 o del rimborso dello stesso.

* * * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:


T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti



Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta



³ Cfr. art. 30, comma 1, L. n. 724/94.